

Cass. pen. Sez. III, Sent., 02-02-2018, n. 5064

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - rel. Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXX., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 1.6.2016 della Corte d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MACRI' Ubalda;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Antonio Lazzara, che ha concluso riportandosi al ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 1.6.2016 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 24.2.2014 che aveva condannato R.A., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di giorni 40 di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui agli art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), per aver steso e compattato degli inerti a terra, in qualità di proprietario committente ed in concorso con altro soggetto quale esecutore delle opere, in assenza del permesso a costruire, per realizzare presumibilmente un

piazzale da adibire a parcheggio, trasformando così il terreno da uso agricolo ad uso diverso; in Scandicci il 3.10.2011.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e), in relazione alla falsa ed errata applicazione dell'art. 5 c.p.. Espone che nessuna responsabilità colposa o dolosa gli poteva essere attribuita perchè, essendo benzinaio, aveva agito in totale buona fede ed aveva fatto affidamento sulle competenze tecniche e specialistiche dell'impresa esecutrice circa la fattibilità e liceità dell'opera. La sua professione e preparazione culturale non presupponevano la conoscenza delle disposizioni del Testo unico dell'edilizia, la cui normativa era estremamente complessa e di difficile comprensione anche per gli stessi operatori del diritto. La Corte territoriale non aveva esaminato il caso alla luce dei principi costituzionali.

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 136. Nella specie gli erano state contestate delle opere consistite nella stesura e compattazione di inerti a terra che avrebbero comportato la trasformazione della destinazione del terreno ad uso diverso, presumibilmente a piazzale - parcheggio. Il contestato cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie, però, era punito e sanzionato dal L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 136, secondo cui i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza di SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 58 erano puniti con sanzioni amministrative. Ritiene che, nel caso in esame, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., la regola della L.R. Toscana art. 136, prevaleva sul D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Chiede quindi la derubricazione del reato contestato in illecito amministrativo. La Corte territoriale, pur avendo richiamato nella parte introduttiva della sentenza il sopra citato motivo di gravame, ne aveva ommesso poi ogni argomentazione. Aveva ommesso di esaminare il motivo n. 2 dell'atto di appello ed era passata direttamente al motivo n. 3, confuso con il motivo n. 2. Era evidente l'omissione di pronuncia della Corte territoriale sul gravame proposto dal suo Difensore.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Il Giudice di prime cure era partito da una pena al di sopra del minimo edittale, facendo leva sulla ritenuta estensione dell'opera, senza tener conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento all'elemento psicologico, alla condotta tenuta durante o dopo la commissione del reato ed alle condizioni di vita individuali, familiari, sociali del reo. Nel caso di specie sussistevano le condizioni per una pena meno afflittiva, quali l'aver provveduto spontaneamente a ripristinare l'opera ritenuta abusiva, dopo nemmeno sette giorni dalla contestazione, l'aver tenuto sempre una condotta positiva e meritevole tanto da essere stato insignito dalla Regione Toscana del premio eccellenza "Toscana eco efficiente" per il distributore di carburanti eco-sostenibile, classe energetica A+ etc. Inoltre, andava valorizzata la tipologia dell'abuso, consistito in opere edili non invasive nè d'impatto ambientale o urbanistico, bensì in lavori di ripulitura del terreno ed apposizione di ghiaino etc. Deduce che la Corte territoriale aveva ritenuto congrua la pena e sufficiente la motivazione senza argomentare sulle carenze lamentate dalla Difesa.

Con il quarto motivo, l'imputato denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 131 bis c.p.. La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., perchè la causa di non punibilità non poteva trovare applicazione siccome il fatto non era minimo, come sottolineato in punto di pena. Tale motivazione era illogica, perchè, con riferimento alla pena, il Tribunale aveva opportunamente considerato la sua personalità e l'opera di rimessione in pristino nell'applicazione delle attenuanti generiche. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto di concedergli le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., perchè era incensurato e si era attivato, subito dopo il sopralluogo per rimuovere la spianata di inerti e per rimettere in pristino lo stato dei luoghi. La

motivazione sottesa al rigetto dell'art. 131 bis c.p.p., appariva assolutamente fuorviante perchè si poneva in contraddizione sia con le deduzioni formulate nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado in punto di pena, di riconoscimento delle attenuanti e dei benefici. La motivazione della Corte era poi insufficiente nella parte in cui non aveva soppesato le argomentazioni della Difesa. Inoltre, recentemente al momento della redazione del ricorso, aveva ottenuto dal Comune di Scandicci il permesso a costruire sul terreno oggetto del presunto abuso che era adiacente al distributore di benzina ove lavorava. Chiede pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in subordine la non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p., in ulteriore subordine la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. La Corte territoriale ha preso posizione su tutti i motivi di doglianza, evidenziando: a) che per "nuova costruzione", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3 e 10, si intendeva in senso tecnico-giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, b) che, nella specie, l'intervento presentava tutte le caratteristiche della "nuova costruzione" perchè il terreno era stato oggetto di "pulitura e scotico ma anche di compattazione di inerti per uno spessore di circa cm 9 con la conseguenza di creare una sorta di piazzale che, ragionevolmente era destinato a realizzare uno spazio di parcheggio", c) che l'invocata buona fede, risolvendosi in un errore sulla legge penale inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., era irrilevante sotto il profilo della responsabilità, d) che non era emerso il vincolo paesaggistico, ma, nel caso, il relativo reato sarebbe stato concorrente con quello edilizio. Sulla base di tali argomenti, deve ritenersi implicitamente motivata anche l'irrilevanza dell'applicazione della Legge della Regione Toscana che comunque non incide sulla configurazione del reato edilizio correttamente contestato.

3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, per un verso, ha confermato la pena giudicata congrua in relazione all'entità dell'intervento realizzato per nulla minimo siccome il piazzale era di rilevanti dimensioni, per altro verso ha dato atto delle già concesse attenuanti generiche, negando motivatamente l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., perchè la causa di non punibilità non poteva trovare applicazione stante la non minima rilevanza del fatto.

3.3. In definitiva, la motivazione della Corte territoriale appare solida ed immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018